



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Torino, 05.11.2002

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale n. 6 - 8053 in data 23/12/02

OGGETTO: Comune di **BERZANO SAN PIETRO**
Provincia di Asti
C D alla Variante P.R.G.I. 15° comma art.15
D.C. n. 8 del 28.06.2002.
Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Pratica n. **A20094**

Modifiche da introdurre "ex officio" ai sensi L.R. 56/77 e s.m.i., art. 15 comma 11, per effetto delle motivazioni espresse nella relazione di esame (rif. Direzione 19 - 5.11.2002).

Elaborati cartografici

Sulle Tavole di progetto 08.2b in scala 1:2000 e 07.2b in scala 1:5000 sono inserite le seguenti disposizioni:

"Come da Delibera Ministero LLPP Supplemento ordinario G.U.n°48 del 21.02.1977, nelle aree ricomprese nelle delimitazioni delle fasce di rispetto attorno agli impianti di depurazione delle acque reflue, la cui profondità non è inferiore a mt.100, indipendentemente dalle destinazioni d'uso del territorio stabilite dal PRGI, non sono ammesse nuove edificazioni e sugli edifici esistenti, legittimi o legittimati, sono consentiti unicamente interventi edilizi che non determinano incrementi al volume e/o alla superficie coperta."

"L'effettivo perimetro delle aree di PRGI a cui riferire le destinazioni d'uso delle aree del capoluogo e della frazione Balegno è quello rappresentato sulla tavola 08.2b Progetto:Dettaglio delle aree urbanizzate, scala 1:2000."

"Nei casi di difformità tra le delimitazioni delle classi di rischio geologico della TAV.5 Carta di Sintesi(CPGR N° 7/LAP), scala 1:5000 e quelle della tavola 07.2b Progetto:territorio comunale, in scala 1:5000, si deve fare esclusivo riferimento alla Carta di Sintesi"

Norme di attuazione

Sul frontespizio del fascicolo delle Norme di attuazione è inserita la seguente dizione: "La Relazione Geologico-Tecnica costituisce parte integrante delle presenti Norme di Attuazione."

Art.2

La dizione: "0.2 Acquedotto, fognature" è riformulata in: "02.2 Stato di fatto:Acquedotto, fognatura, vincolo idrogeologico" ed inoltre, l'elenco degli elaborati costituenti il PRGI è integrato dei seguenti:

"Relazione geologico-tecnica

- TAV. 1 Carta geologico-strutturale
- TAV. 2 Carta geomorfologica e dei dissesti
- TAV. 2.1 Carta di confronto dei dissesti con il PAI
- TAV. 3 Carta geoidrologica e delle opere idrauliche
- TAV. 4 Carta dell'acclività
- TAV. 5 Carta di sintesi (CPGR n. 7/LAP)".

Art.3

Al paragrafo: "A)-MANUTENZIONE ORDINARIA" è stralciata la dizione che recita: "E' ammessa la realizzazione....omissis....ad altre unità immobiliari".

Art.16

Al paragrafo "c) fasce di rispetto dei rii e laghi artificiali (H.1.3. di cui all'art.5)", di seguito alla dizione: "- m.15,00 per sponda,....omissis....dello studio geologico", è aggiunta la seguente: "nel rispetto delle disposizioni contenute nella Relazione geologico-tecnica allegata a queste norme di attuazione";

alla dizione: "d) Altre zone di rispetto(H.1.4. di cui all'art.5)", è aggiunta la parola: "inedificabili"; inoltre, allo stesso paragrafo è stralciata la dizione: "fatte salve le distanze minori autorizzate dalle autorità competenti".

Art.23

Al paragrafo "9) Tipi di intervento edilizio", è stralciata la dizione: "di cui all'art.13 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni,e" .

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Ennio CASTELLANI

